

## La comunicazione per lavori usuranti

di Roberto Camera - funzionario della DTL di Modena e curatore del sito internet [www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it)\*

*Si avvicina la scadenza del termine per l'invio della comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti riferite all'anno 2013. Come ogni anno, entro il 31 marzo dovrà essere effettuata la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro attraverso il modello telematico (LAV\_US) presente nel sito [cliclavoro.gov.it](http://cliclavoro.gov.it).*

Entro il 31 marzo 2014 i datori di lavoro dovranno comunicare gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti presenti in azienda.

L'obbligo normativo nasce in relazione al D.Lgs. n.67 del 21 aprile 2011<sup>1</sup>, che prevede, all'art.2, co.5, l'obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione delle lavorazioni "particolarmente faticose e pesanti"<sup>2</sup>. Detta comunicazione deve avvenire annualmente, in modalità telematica, attraverso la compilazione del modello LAV\_US<sup>3</sup> disponibile sul sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) – portale del Ministero del Lavoro – indicando il periodo, o i periodi, nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti. Ciò servirà quale monitoraggio, per gli organi preposti, al fine di verificare il numero di soggetti che potranno esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Vediamo quali sono le tipologie di lavorazioni da comunicare ai fini del monitoraggio:

- il **lavoro usurante** così come disciplinato dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 1999<sup>4</sup> ("Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti");
- il **lavoro usurante notturno**;
- il **lavoro usurante a catena**;
- il **lavoro usurante autisti**.

In particolare, i lavoratori dipendenti considerati dalla disposizione normativa sono i seguenti:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente

\* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

<sup>1</sup> Decreto per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

<sup>2</sup> Previste dall'art.1, co.1.

<sup>3</sup> Secondo l'art.6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

<sup>4</sup> Emanato dal Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale - Ministro del Tesoro - Ministro della Sanità - Ministro della Funzione Pubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del 4 settembre 1999.

usuranti (art.22 del D.M. Lavoro del 19 maggio 1999) svolte nei vari settori di attività economica, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano, anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano:

- lavori in galleria, cava o miniera: tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con caratteri di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad "alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2<sup>a</sup> fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità: in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori notturni come indicati dall'art.1 del D.Lgs. n.66/03:
- il "lavoratore notturno" è colui il quale svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro), durante il "periodo notturno", cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

- secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato);
- il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come "periodo notturno") o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).

■ Lavorazioni svolte da addetti alla *c.d. linea catena*, così come indicate all'art.1, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.67/11, ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto:

- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti etc;
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- apparecchi termici di: produzione di vapore, riscaldamento, refrigerazione, condizionamento;
- elettrodomestici;
- altri strumenti e apparecchi;
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori etc;
- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

■ Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo – come previsto dall'art.1, co.1, lett.d) del D.Lgs. 21 aprile 2011, n.67.

## La procedura di registrazione

Per adempiere alla comunicazione obbligatoria, l'azienda deve effettuare una previa registrazione sul sito cliclavoro.gov.it (<https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx>).

Nel modulo di registrazione dovranno essere inserite le informazioni riguardanti il datore di lavoro (soggetto abilitato all'invio della comunicazione) e del

soggetto che materialmente effettua la comunicazione. Vi può essere anche una non corrispondenza dei due soggetti; pensiamo al consulente del lavoro che si sostituisce al datore di lavoro per effettuare, legittimamente, la comunicazione di cui stiamo parlando. In pratica, la comunicazione può avvenire:

- dal datore di lavoro;
- dall'impresa utilizzatrice, con riguardo a lavoratori somministrati, impegnati nel "lavoro a catena" e nel "lavoro notturno".

Proprio per quanto riguarda i lavoratori somministrati, il Ministero del Lavoro, con la nota operativa n.4724 del 28 novembre 2011, ha indicato nell'impresa utilizzatrice il soggetto obbligato all'invio del modello relativo al lavoro usurante/notturno, con riguardo ai lavoratori "somministrati" impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno. L'impresa utilizzatrice potrà inserire nel Modulo LAV\_US i lavoratori "somministrati" impegnati nel lavoro notturno/usurante senza distinzione dagli altri lavoratori;

- dai consulenti del lavoro;
- da altri consulenti abilitati, ai sensi dell'art.1 della L. n.12/79<sup>5</sup>;
- da altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione, secondo quanto chiarito dalla Direzione generale per l'Attività ispettiva con nota 6 maggio 2011, prot. 25/II/0007234.

Una volta proceduto all'invio della richiesta di registrazione, bisognerà stampare il messaggio ricevuto e attendere che il sistema provveda ad inviare un'e-mail, all'indirizzo indicato nel campo "Referente" del modulo, di richiesta di documentazione a completamento dell'iscrizione (in caso di mancata ricezione dell'e-mail si potrà scrivere a: [aiutotecnicoco@lavoro.gov.it](mailto:aiutotecnicoco@lavoro.gov.it)). Tra i documenti richiesti dal sistema, vi dovrà essere copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato) che dovrà essere inviata, a mezzo fax, al numero indicato nella mail.

<sup>5</sup> Consulenti del lavoro, iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali, in tal caso, sono tenuti a darne comunicazione alle Direzioni Territoriali del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

# IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

## La comunicazione

Una volta ricevute le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV\_US.

Per iniziare la compilazione bisognerà selezionare la voce Monitoraggio dal menu a tendina Modelli, in alto a sinistra, per poi scegliere il modello di interesse fra Lavoro usurante D.M. 1999 (art.2, co.5, D.Lgs. n.67/11), Notturno, A Catena e Autisti e procedere alla compilazione.

Le sezioni da compilare sono:

- **datore di lavoro:** vanno indicati i riferimenti dell'azienda che effettua le attività;
- **Inps:** vanno inseriti la matricola aziendale e i codici relativi all'inquadramento assegnati dall'Inps all'azienda all'atto dell'iscrizione. È possibile inserire più matricole;
- **Inail:** va inserito il Codice Cliente attribuito dall'Inail al momento dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- **altri Enti:** va indicato l'Ente previdenziale al quale l'azienda risulta iscritta e il rispettivo codice, oltre al numero di iscrizione alla Camera di commercio o all'Albo imprese artigiane. Inoltre, va indicato il codice del settore di attività (secondo la classificazione Ateco 2007) con il quale l'azienda risulta iscritta.
- **elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività:** in questa sezione vanno inseriti i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, divisi per unità produttiva. Oltre al nome, cognome e al codice fiscale, per ogni singolo lavoratore è necessario indicare il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto. In questo conteggio è necessario includere anche eventuali lavoratori in somministrazione (sono infatti le imprese utilizzatrici ad essere pienamente a conoscenza delle attività svolte dai lavoratori). Infine, la sezione prevede di indicare una delle due opzioni disponibili: "Numero di giorni dell'effettivo svolgimento dei lavori usuranti" o "Intero anno lavorativo".

Qualora l'azienda abbia già compilato, negli anni precedenti, il modello LAV\_US, il sistema informatico consente di creare delle nuove comunicazioni precompilandole automaticamente con i dati di quelle già inviate; in pratica semplificando la procedura, in quanto dovranno essere compilate esclusivamente le informazioni mancanti.

Qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate

nell'arco dell'anno, per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in *part-time* verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è, infatti, possibile che i requisiti di cui all'art.1, del D.Lgs. n.67/11, possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell'anno con differenti datori di lavoro.

## L'invio

Una volta inseriti e salvati i dati, sarà disponibile un riepilogo, sotto forma di tabella riassuntiva, degli elementi immessi. La procedura terminerà con la richiesta di invio dei dati inseriti. Cliccando sul pulsante "Invia modulo" comparirà una ricevuta che riporterà la data certa di invio. Il sistema offre anche la possibilità di avere un archivio con tutti i moduli inviati.

## Obblighi di comunicazione

A completamento dell'analisi si segnala che l'art.6 del D.M. 20 settembre 2011 ha previsto che il datore di lavoro comunichi in via telematica attraverso la compilazione di un unico modello:

- a) con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art.1, co.1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n.67/11; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lett.b) del predetto co.1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla seguente lett.b), n.1;
- b) ai fini di cui all'art.5, co.1 e 2, del D.Lgs. n.67/11:
  - con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
  - entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'art.1, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.67/11 (lavorazioni a catena).

## La sanzione

La normativa ha previsto<sup>6</sup>, in caso di inadempimento della comunicazione obbligatoria di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici o di inizio di lavoro a catena, il pagamento di una sanzione amministrativa che va da € 500,00 a € 1.500,00. Le sanzioni sono diffidabili, così come previsto dall'art.13, co.2 ss., del D.Lgs. n.124/04.

<sup>6</sup> Art.5, co.3, D.Lgs. n.67/11.